



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.10  
Fasc. N.4.2.1/2024

## ORDINANZA N. 9 / 2024

**Oggetto:** ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO SU VIA MARTITI DELLE FOIBE E DI DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DELLA LOTTIZZAZIONE C2/14 PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE DEL TORRENTE TIMONCHIO.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RILEVATO che:

- in data 15 maggio 2024 un violento fortunale si è abbattuto su alcune zone del territorio di Villaverla provocando la piena del torrente Timonchio;
- il parco pubblico sito all'interno del Piano di Lottizzazione C2/14 è costeggiato dal Torrente Timonchio ed in seguito dell'evento atmosferico sopra menzionato, l'argine a ridosso del parco ha subito pesanti erosioni e smottamenti, compromettendo la sicurezza dell'area;

DATO ATTO che l'argine del Torrente Timonchio, nel punto come meglio sopra indicato, necessita d'essere messo in sicurezza e ripristinato;

VISTA la richiesta da parte dell'IMPRESA COSTRUZIONI TRAVERSO SRL, con sede in Via Marosticana n., 40/A- a Bolzano Vicentino (VI), acquisita al protocollo comunale con il n. 0006323/2024 in data 17/05/2024, di modifica della viabilità, mediante l'istituzione temporanea di divieto di transito su Via Martiri delle Foibe e di divieto di sosta nel parcheggio della lottizzazione C2/14, al fine di poter eseguire in sicurezza i lavori di pronto intervento e di ripristino dell'argine del Torrente Timonchio, per conto della Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Di Vicenza;

RITENUTO necessario garantire la sicurezza dell'utenza della strada e degli operatori durante la fase di esecuzione delle lavorazioni in argomento;

VALUTATA l'opportunità di regolare il traffico e riscontrata la insussistenza di cause ostative;

RITENUTO pertanto di istituire temporaneamente il divieto di transito a tutti i mezzi ed ai pedoni su Via Martiri delle Foibe e di divieto di sosta nel parcheggio della lottizzazione C2/14, durante l'esecuzione delle lavorazioni previste a partire dal 17/05/2024 e fino al 17/06/2024 e comunque fino alla fine dei lavori;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14/2023 del 28/12/2023 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 108 del 25.11.2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

### **ORDINA**

**per le motivazioni citate nelle premesse:**

- l'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i mezzi ed ai pedoni su Via Martiri delle Foibe dal 17/05/2024 al 17/06/2024 e comunque fino alla fine dei lavori, fatta eccezione per i frontisti, i mezzi della nettezza urbana, di pubblica sicurezza, di protezione civile, di pronto intervento ed eventuali altri mezzi autorizzati, nonché i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto con il Comune od altri enti pubblici (Consorzio di Bonifica, Genio Civile ect.) in particolare per gli operatori e mezzi di pronto intervento ed autorizzati alla messa in sicurezza degli argini del Torrente Timonchio;
- il divieto di sosta nel parcheggio della lottizzazione C2/14, dal 17/05/2024 al 17/06/2024 e comunque fino alla fine dei lavori, fatta eccezione per i mezzi di pubblica sicurezza, di protezione civile, di pronto intervento ed eventuali altri mezzi autorizzati, nonché i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto con il Comune od altri enti pubblici (Consorzio di Bonifica, Genio Civile ect.) in particolare per gli operatori e mezzi di pronto intervento ed autorizzati alla messa in sicurezza degli argini del Torrente Timonchio;

### **DISPONE**

Alla ditta esecutrice dei lavori di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere, i relativi segnali di preavviso e di deviazione per i veicoli anche su eventuale indicazione della Polizia Locale a propria cura e spese;

Alla medesima ditta si dispongono altresì le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito e relativa alle situazioni di pericolo (art. 21 del D. Lgs 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento) e s.m.i.).
- al termine dei turni di lavoro, nei momenti di riapertura ovvero ripristino della circolazione, la ditta è tenuta al riordino della segnaletica;
- sulle vie interessate ovvero sulle strade che precedono dovranno essere posizionati segnali di preavviso e gli eventuali segnali di deviazione del traffico;
- le modifiche al traffico in parola dovranno avere una durata strettamente commisurata all'esecuzione delle opere nei singoli tratti;
- dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi dei frontisti, dei mezzi di sicurezza e di soccorso;

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza delle lavorazioni sopra citate.

Di trasmette copia del presente:

- alla ditta incaricata dei lavori;
- alla Regione Del Veneto - Genio Civile Di Vicenza;
- al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene (VI);
- servizio di soccorso sanitario;
- stazione dei carabinieri di Thiene;

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l' Arch. Romina Caretta, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 17/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
ROMINA CARETTA

(Documento firmato digitalmente)